# COMUNE DI GROSSO

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14**

**OGGETTO: ART. 39 LEGGE 449/1997 E S.M. E I. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2017/2018/2019. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette**,** addì ventuno del mese di marzo**,** alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| | PRESENTE |
|---|---|
| SPINGORE Lorenzo - Sindaco | Sì |
| SCOMAZZON Giuseppe - Assessore | Sì |
| COTTINO VALERIA - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: | 3 |
| Totale Assenti: | 0 |

Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni D'ALESSANDRO**.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.*

**OGGETTO : ART. 39 LEGGE 449/1997 E S.M. E I. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2017/2018/2019. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 20 della legge 488 del 23/12/1999 che ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002) a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
- il Comune di Grosso per l'anno 2017 soggiace alle regole valevoli per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ovvero all'art.1, comma 557 della L. n. 296/2006 così come integrato dall'art.76 del D.L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, nonché dall'art. 14, commi 7 e 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010);

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001, in particolare l'art. 6, commi 4 e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni;
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell'art. 39 della L. 449/97;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che: "dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2013/2012/2011)";

ACCERTATO che:

- a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, è venuto meno il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, con il divieto di effettuare assunzioni nel caso di superamento di tale rapporto nell'ultimo anno;
- con sentenza n. 272/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della sanzione in materia di assunzioni in relazione al mancato rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all'art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014, pertanto, tale disposizione non è più applicabile;

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n, 133 (manovra estiva), nelle parti inerenti la programmazione dei fabbisogni di personale, la rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché i principi di contenimento delle spese;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 6 del 10/3/2016, con la quale veniva modificata la vigente dotazione organica comunale, come da ultimo stabilita con propria precedente deliberazione n. 38, assunta in data 19/6/2014, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2017, a decorrere dal 1 luglio è previsto il collocamento a riposo per pensionamento di una unità di personale inquadrato nella categoria giuridica B3, categoria economica B6;

ACCERTATO che nell'anno 2015 le assunzioni per turn-over potevano avvenire nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che:

"5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";

VISTE:

- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015 con la quale si chiarisce che il triennio di riferimento in cui è consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali è da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni;
-le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

VISTA la circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione agli obblighi di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta previsti dall'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), nella quale viene asserito che, per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette, resta fermo l'obbligo della copertura della quota di riserva; a tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

VISTO l'art. 1, comma 47 della Legge 30 12 2004, n. 311 il quale stabilisce che " In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

CONSIDERATO che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), legge. 28 novembre 2005, n. 246 e sostituito dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come successivamente così sostituito dall' art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 stabilisce:

"1 Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. ….omissis" per cui, la copertura dei posti sopra elencati che si renderanno vacanti potrà avvenire anche mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni, da effettuarsi nei modi e termini della normativa vigente;

VISTO il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale stabilisce:

“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle;

CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2016-2018 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 124/2015 (legge delega in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le regioni e gli enti locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

VISTO l’art. 16, comma 1-bis del decreto legge n. 113 del 24/6/2016 il quale ha innalzato al 75% (anziché 25%) la percentuale di copertura del turn over di personale a tempo indeterminato non dirigente per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 9.999 abitanti che nell’anno precedente a quello dell’assunzione potevano vantare un rapporto dipendenti popolazione inferiore al rapporto medio previsto per gli enti in condizioni di dissesto;

ACCERTATO che il valore medio della spesa del personale nel triennio 2011/2013, tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nell’art. 14, comma 7 della legge 122/2010 risulta essere quello riportato nel prospetto sottostante:

| SPECIFICA VOCI | RENDICONTO 2011 | RENDICONTO 2012 | RENDICONTO 2013 | MEDIA TRIENNIO |
|---|---|---|---|---|
| SPESE INTERVENTO 01 | €. 318.143,01 | €. 276.101,28 | €. 276.177,73 | |
| SPESE INTERVENTO 03 | 0 | 0 | 0 | |
| SPESE | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTO 07 | €. 21.266,84 | €. 18.401,83 | €. 18.062,39 | |
| TOTALE SPESE | €. 339.409,85 | €. 294.503,11 | €.294.240,12 | |
| COMPONENTI ESCLUSE | €. 146.085,93 | €. 90.493,36 | €. 90.557,20 | |
| COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA. | €. 193.323,92 | €. 204.009,75 | €. 203.682,92 | €. 200.338,86 |

DATO ATTO che la spesa presunta per il personale, assoggettato al limite di spesa, per l'anno 2017 è pari ad €. 199.650,00;

VISTA la propria precedente deliberazione precedente deliberazione n. 17 del 21/04/2016, rettificata con proprie precedenti deliberazioni n.ri 28 del 14/07/2016 e 29 del 21/07/2016, con la quale veniva approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016, 2017, 2018;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;

ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);

ha approvato il piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

VERIFICATO altresì che questo ente si colloca, come da verifica condotta dal responsabile del servizio finanziario, con dati rilevati dal conto consuntivo 2015 e dai dati di chiusura 2016, in un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari al 37,26% per l'anno 2014, al 37,43% per il 2015 e per l'anno 2016 al 35,87;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come da verifica condotta dal responsabile del servizio finanziario, che alla presente deliberazione si allega;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO di dover approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017, 2018 e 2019, prevedendo per l'anno 2017 la sostituzione dell'unità di personale che sarà collocata a riposo per pensionamento nel corso del 2017, inquadrato nella categoria giuridica B3, categoria economica B6 dapprima mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, ex art. 30 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e successivamente, in caso di procedura infruttuosa, mediante assunzione di personale nel limite del contingente fissato dalla legge per il turn over con la procedura del pubblico concorso da espletarsi nei modi, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente e pertanto di lasciare invariata la dotazione organica esistente;

DATO ATTO che nel corso del triennio 2017/2019, al fine di assicurare la continuità dei servizi, l'Ente intende, in caso di mancanza o assenza di personale, avvalersi della facoltà di conferire incarichi ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, nel rispetto della normativa vigente e comunque nei limiti della capacità di spesa di personale;

CONSIDERATO che nel triennio 2017 2018 e 2019 verrà adottata una politica di mantenimento della dotazione organica esistente, puntando, come per gli anni precedenti, a valorizzare il personale in servizio e che conseguentemente, per il periodo considerato, non si prevede di effettuare nuove assunzioni di personale rispetto a quello esistente se non la sostituzione, nei limiti e modi di legge, della figura che verrà a cessare nel 2017;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero condizioni ed esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

ACQUISITO il parere reso dal revisore del conto ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa economica finanziaria vigilanza, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m. e i.;

DOPO breve discussione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il regolamento per il funzionamento della giunta comunale;

IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di votazione l'alzata di mano e lo comunica alla giunta comunale, la quale, ad unanimità di voti favorevoli espressi nella forma prescelta, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente;

**D E L I B E R A**

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) DI PRENDERE ATTO che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, questo ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale.
3) DI CONFERMARE, per gli anni 2017, 2018 e 2019 la dotazione organica ed il personale in servizio preesistente al collocamento a riposo per pensionamento dell'unità di personale citata in premessa, così come riportato nella tabella sottostante, senza previsione di assunzione di nuovo personale oltre alla sostituzione della figura che sarà collocata in pensione nell'anno 2017:

| Area | Categoria | Coperto | Vacante | Totale |
|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVA ECONOM<br>FINANZIARIA VIGILANZA | D<br>C<br>B | 1<br>1<br>0 | 0<br>1<br>0 | 1<br>2<br>0 |
| TECNICA MANUTENTIVA | D<br>C<br>B | 1<br>1<br>1 | 0<br>1<br>0 | 1<br>2<br>1 |
| Totale generale | | 5 | 2 | 7 |

4) DI APPROVARE, tenuto conto di quanto sopra esposto, la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, come da prospetto che segue, nel quale vengono individuati le cessazioni ed i posti da coprire:

| **Anno 2017** | **Anno 2018** | **ANNO 2019** |
|---|---|---|
| **Cessazioni 1** | **Cessazioni 0** | **Cessazioni 0** |
| **Assunzioni 1** | **Assunzioni 0** | **Assunzioni 0** |

5)DI PROVVEDERE nell'anno 2017 alla sostituzione del dipendente inquadrato in categoria giuridica B3, categoria economica B6, che sarà collocato a riposo nel corso dell'anno 2017.
6) DI AVVALERSI, nel corso del triennio 2017/2019, al fine di assicurare la continuità dei servizi, in caso di mancanza o assenza di personale, della facoltà di conferire incarichi ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, nel rispetto della normativa vigente e comunque nei limiti della capacità di spesa di personale.
7) DI DARE ATTO che nel corso degli anni 2018 2019 al momento non sono previste nuove assunzioni.
8) DI DARE ATTO che la copertura del posto di cui sopra avverrà dapprima mediante la procedura di passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, ex art. 30 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, così come modificato dall'art. 49 del Decreto Legislativo 27/10/2009 e successivamente, nel caso di procedura di mobilità infruttuosa, mediante assunzione di personale nel limite del contingente fissato dalla legge per il turn over con la procedura del pubblico concorso da espletarsi nei modi, nei limiti, nei termini e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
9) DI DARE ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 ed il piano occupazionale 2017 di cui sopra dovrà essere attuata nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale.
10) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
11) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999 e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
12) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza demandandogli nel contempo l'emissione di tutti i provvedimenti derivanti e conseguenti all'assunzione della presente deliberazione.
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, con distinta ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.*

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.*

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**
SPINGORE Lorenzo
Firmato digitalmente

**L'Assessore**
SCOMAZZON Giuseppe
Firmato digitalmente

**Il Segretario Comunale**
Dott. Giovanni D'ALESSANDRO
Firmato digitalmente

---

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.*